Polimerica
Attualità e notizie dal mondo della plastica

Dal MiSE chiarimenti sull'Iperammortamento

Erano molto attesi dagli operatori, in particolare su interconnessione, software integrato e ambiti di applicazione.

2 febbraio 2017 15:23

Con la Legge di Bilancio, il 1 gennaio 2017 è entrata in vigore la disciplina sull'iperammortamento al 250% dei beni di investimento Industria 4.0 (leggi articolo), che si affianca al superammortamento al 140% applicabile invece su qualsiasi macchinario o attrezzataura di produzione.

La reale applicabilità della norma era però limitata dalla mancanza di chiarimenti su alcuni aspetti chiave, tra cui il concetto di interconnessione, richiesto espressamente per poter applicare l'aliquota superiore. Ora il Ministero dello sviluppo economico ha diffuso alcune note esplicative, che riportiamo di seguito.

BENE INTERCONNESSO. Perché un bene possa essere definito interconnesso, ai fini dell'ottenimento del beneficio dell'iper ammortamento del 250%, è necessario e sufficiente che:
- Scambi informazioni con sistemi interni (es.: sistema gestionale, sistemi di pianificazione, sistemi di progettazione e sviluppo del prodotto, monitoraggio, anche in remoto, e controllo, altre macchine dello stabilimento, ecc.) e/o esterni (es.: clienti, fornitori, partner nella progettazione e sviluppo collaborativo, altri siti di produzione, supply chain, ecc.) per mezzo di un collegamento basato su specifiche documentate, disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute (esempi: TCP-IP, HTTP, MQTT, ecc.);
- Sia identificato univocamente, al fine di riconoscere l'origine delle informazioni, mediante l'utilizzo di standard di indirizzamento internazionalmente riconosciuti (es.: indirizzo IP).
L'ammortamento al 150% si applica solo nel periodo d'imposta in cui il bene viene interconnesso, mentre se consegnato, ma non ancora interconnesso, potrà beneficiare solo della maggiorazione del 40%.

PERIZIA GIURATA. Il Ministero dello sviluppo economico ha chiarito che la perizia giurata, da fornirsi in caso di beni con valore superiore a 500.000 euro, deve essere redatta per ogni singolo bene acquistato; non è quindi possibile riunire in un'unica perizia tutti i beni strumentali acquistati nello stesso esercizio.
Confindustria sta studiando con il MiSe un modello per agevolare la redazione delle perizie.

SOFTWARE. Nel caso un bene "industria 4.0" venga acquistato a un prezzo unitario

comprensivo del software necessario per il suo funzionamento, tutto il corrispettivo può beneficiare dell'iperammortamento, a condizione che il software sia ‘embedded’, ossia acquistato assieme al bene. L’elenco dell’allegato B include invece tipologie di software stand-alone, non necessari al funzionamento del bene, che usufruiscono invece del superammortamento al 140%.
Ma, sottolinea il MiSE, il software rientrante nell'allegato B può beneficiare del superammortamento al 140% a condizione che l’impresa usufruisca dell’iperammortamento del 250%, indipendentemente dal fatto che il bene immateriale sia o meno specificamente riferibile al bene materiale agevolato.

NEL 2016 NON VALE. Il Ministero esclude la possibilità di usufruire dell’iperammortamento al 250% per i beni consegnati nel 2016, anche se inclusi nell’allegato A alla legge n. 232 del 2016: “in quanto l’effettuazione dell’investimento avviene al di fuori del periodo agevolato (1 gennaio - 31 dicembre 2017, ndr), ma può beneficiare solo di quella del 140%”.
Lo stesso vale se un bene compreso nell’allegato A alla legge di bilancio, acquistato nel 2016, è entrato in funzione ed interconnesso nel 2017. In questo caso, la maggiorazione del 40% (e non del 150%) può essere fruita dal 2017, periodo d’imposta di entrata in funzione del bene. L’interconnessione, ai fini del super ammortamento previsto dalla legge n. 208 del 2015, non assume alcuna rilevanza.

© Polimerica - Riproduzione riservata